

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte ricorrente deduce:

- di aver stipulato, in data 27 dicembre 2019, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.
- Di aver, pertanto, diritto al rimborso delle commissioni e dei costi non maturati a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Parte resistente, in sede di controdeduzioni, eccepisce:

- in via preliminare, la sospensione del giudizio essendo la questione relativa al rimborso proporzionale dei costi in caso di estinzione anticipata di contratti di finanziamento garantiti

mediante cessione del quinto dello stipendio oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

- Inoltre, l'inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente non ha allegato né copia della liberatoria, né copia del contratto di finanziamento, né copia del conteggio di anticipata estinzione, oggetto dell'odierna contestazione, tale da non permettere la verifica del contenuto delle clausole negoziali, l'entità delle voci di costo e quindi consentire all'Arbitro l'elaborazione della decisione del caso sottoposto.
- Che, comunque, in linea con i principi espressi dalla sentenza "Unicredit Bank Austria" in tema di mutui ipotecari, larga parte della giurisprudenza di merito esclude il rimborso delle commissioni di intermediazione.
- Che, con riguardo alla natura delle commissioni di intermediazione, si rileva che le stesse non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto tali oneri sono stati volti a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto.
- Che nel contratto di finanziamento la voce "*spese di istruttoria*" fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la Banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa; tale attività, pertanto, genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente.

DIRITTO

L'intermediario, in via preliminare, chiede la sospensione del presente procedimento in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

In tema, si evidenzia che le Disposizioni ABF non prevedono, fra i casi di sospensione del procedimento, la rimessione di una questione alla Corte di Giustizia Europea: *"Il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se la controversia riveste carattere di particolare complessità. Rientrano tra gli indici di particolare complessità, tra l'altro, la specificità della materia trattata, la rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento o la richiesta da parte del Collegio (incluso il Collegio di coordinamento) di ulteriori elementi istruttori alle parti"*.

In punto di sospensione, il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Nello specifico, le Disposizioni ABF prevedono la sospensione del procedimento solo in specifiche ipotesi, tra le quali non rientra la fattispecie in oggetto.

Con riferimento poi all'ipotesi di litispendenza, le Disposizioni ABF alla Sezione I, paragrafo 4, stabiliscono che *"Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-bis e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28"*.

Il Collegio rileva tuttavia che, nel caso di specie, non si verte neppure in un'ipotesi di litispendenza in senso proprio, in quanto non vi è identità di parti tra i due procedimenti.

È peraltro orientamento già accolto da altri Collegi che, in controversie analoghe instaurate nei confronti del medesimo intermediario nell'ambito delle quali quest'ultimo ha sollevato identica richiesta di sospensione del procedimento, la richiesta di sospensione è stata sempre rigettata per assenza dei presupposti tipici previsti dalle Disposizioni ABF, ed i ricorsi sono stati esaminati nel merito essendo altresì preclusa una declaratoria di inammissibilità non vertendosi in ipotesi di litispendenza in senso tecnico.

Respinta come sopra la domanda di sospensione del presente procedimento, il Collegio però non può procedere ad esaminare nel merito il ricorso.

E, difatti, il ricorrente non ha prodotto il conteggio estintivo né la liberatoria dalla quale risulti l'importo effettivamente rimborsato dall'intermediario al momento dell'estinzione anticipata.

Tale documentazione è essenziale per consentire al Collegio di verificare se l'intermediario abbia correttamente applicato l'art. 125-sexies del TUB procedendo al rimborso proporzionale di tutti i costi non maturati, ovvero se abbia trattenuto somme non dovute in violazione della normativa a tutela del consumatore.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il consumatore che agisce per il rimborso deve conservare e produrre in giudizio la documentazione comprovante l'effettività del proprio diritto. Nel caso di specie, la mancata produzione del conteggio estintivo e della liberatoria non consente al Collegio di verificare l'*an* e il *quantum* dell'eventuale credito vantato dal ricorrente, in quanto senza tali documenti non è possibile accertare quali costi siano stati effettivamente rimborsati dall'intermediario e quali, eventualmente, trattenuti.

Il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 2697 del Codice civile, il consumatore che agisce per il rimborso ha l'onere di provare non solo il fatto costitutivo del proprio diritto (stipula del contratto, estinzione anticipata, esistenza di costi sostenuti), ma anche il *quantum* del credito vantato, mediante la dimostrazione della differenza tra i costi complessivamente sostenuti e quelli effettivamente rimborsati dall'intermediario al momento dell'estinzione.

Nel caso di specie, in assenza della produzione del conteggio estintivo e della liberatoria, il Collegio non è posto in grado di verificare se l'intermediario abbia già provveduto al rimborso integrale dei costi non maturati ovvero se sussista un residuo credito del consumatore. Tale carenza probatoria risulta decisiva ai fini della decisione, in quanto impedisce l'accertamento del *quantum* della pretesa dedotta in giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE